

DIVISIONE FRA COEREDI DI QUOTA DI S.R.L. CADUTA IN SUCCESSIONE

Si chiede se sia possibile dividere una quota di s.r.l. caduta in successione fra tre eredi, in modo da rendere successivamente possibile il trasferimento di una parte di detta quota da uno dei soci, interessato al trasferimento, mentre gli altri due non sono d'accordo alla cessione.

L'art. 2468, comma 5, c.c., dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

In tale disposizione non è più richiamato il concetto di divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. che prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità delle quote in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Il legislatore della riforma non fa riferimento più alla divisibilità della quota di s.r.l., limitandosi a disciplinare i rapporti reciproci e con la società dei comproprietari della quota di partecipazione.

Tuttavia, la mancata riproduzione della norma dell'art. 2482 c.c. nel testo previgente non deve indurre a ritenere che sia venuto meno il principio di divisibilità naturale della partecipazione. Il fatto che non sia stata espressamente sancita la divisibilità della quota si giustifica con la superfluità sopravvenuta di una disposizione *ad hoc*, considerato, peraltro, il venire meno della norma (art. 2474, vecchio testo) che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli di quel valore minimo (anche) in sede di divisione.

Nondimeno, l'assenza di una disposizione normativa specifica non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata; non fosse altro perché diversamente si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica (MALTONI, *La partecipazione sociale*, in Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, Milano, 2004, 175).

La divisibilità, peraltro, non sembra significare divisione automatica della quota, per la quale è, appunto necessario, un apposito atto di divisione intercorrente tra tutti i contitolari (TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2004, 1405 ss.; REVIGLIONE, *Sub art. 2468*, in *Il nuovo diritto societario* a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 1816; MARGIOTTA, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Società*, 2006, 425 ss. In giurisprudenza, Trib. Roma 2 maggio 2001, in *Società*, 2002, 609, con commento di CIVERRA e in *Riv. not.*, 2003, 206. Il Tribunale ha ritenuto che gli eredi del socio di una società a responsabilità limitata deceduto *ab intestato* acquistano la proprietà indivisa della quota relitta e devono procedere necessariamente all'iscrizione dell'acquisto in comune, pena la violazione del principio generale di continuità delle iscrizioni. L'atto di divisione avente ad oggetto lo scioglimento della comunione relativa ad una quota di s.r.l.

è soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2479 c.c. Nel caso sottoposto al suo esame il Tribunale ha ordinato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. all'organo amministrativo della società a responsabilità limitata di iscrivere nel libro soci della società l'intervenuto acquisto, per successione, della quota indivisa pari al 50% del capitale sociale, già detenuta dal dante causa, in capo ai suoi aventi causa, nonché di annotare, a margine delle iscrizioni effettuate nel libro soci, l'illegittimità dell'acquisto da parte di ciascuno degli eredi di altrettante quote in proprietà esclusiva).

Pertanto, con la successione *mortis causa* del titolare di una quota di s.r.l., si instaura una comunione ereditaria che comporta l'applicazione delle norme in materia di comproprietà, e quindi, almeno sino a quando non si procederà alla divisione, anche la necessità di nominare un rappresentante comune.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo